



**F.I.S.M. Veneto**

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia  
tel 041 5461263  
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 17 settembre 2025

Protocollo n.17P2025-A

**OGGETTO: Titoli educatori 0-3 e docenti scuola infanzia**

**1-Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia 0-3**

**2-Titoli docenti scuola dell'infanzia**

**3-Titoli docenti/educatori sezione primavera**

**1-Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia 0-3.**

**L'art.14 comma 3 del Decreto legislativo 65/17, così come modificato dall'art.2 comma 1-quater del Decreto-legge 24 giugno 2025 n.90 convertito nella Legge 30 luglio 2025 n.109**

indica come titoli di accesso alla professione di educatore servizi 0-3:

- La laurea triennale in scienze dell'educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
- La laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Sempre lo stesso articolo prevede che restino comunque valide la Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, classe L-19, senza indirizzo specifico e la Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM-85 bis, senza il corso di specializzazione previsto dal DM 378/2018-allegatoA (vd.ALL5) se l'**IMMATRICOLAZIONE** è avvenuta entro l'anno accademico **2018/2019**, **indipendentemente dall'anno di conseguimento della laurea**. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia gli **ulteriori titoli** previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto 65/2017, purché conseguiti entro gli specifici termini, se previsti, dalle Regioni e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico **2021/2022 (vd.ALL1)**.

Riassumendo gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia 0-3, di vecchia o nuova assunzione, devono essere in possesso:

1. Della laurea in Scienze dell'educazione (L19) con *indirizzo specifico* per educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
2. Della laurea in Scienze della formazione primaria (LM85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
3. Della laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni), se **IMMATRICOLATI ENTRO l'anno accademico 2018/2019.**
4. Della laurea LM85bis senza il corso di specializzazione, se **IMMATRICOLATI ENTRO l'anno accademico 2018/2019.**
5. Della laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni) + un corso integrativo con i 55 CFU previsti dalle direttive del DM 378/2018-allegatoB (vd.ALL5) se **IMMATRICOLATI DOPO l'anno accademico 2018/2019 (vd.ALL7)**

6. Degli **altri titoli** previsti dalle normative regionali (vd.**ALL2**) se conseguiti **ENTRO** l'anno scolastico e/o accademico **2021/2022**.

**Non sono previste “assunzioni in deroga” (ad esempio non si possono assumere, nemmeno a tempo determinato, i “laureandi”).**

Per assumere educatori con i titoli di cui al punto 3 e 4 il **gestore deve richiedere una attestazione/certificazione nella quale sia dichiarata la data di immatricolazione** al corso di laurea L19 e/o LM85bis.

## **2- Titoli docenti scuola dell'infanzia**

**I titoli validi per poter accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, posto comune o di sostegno, e per poter essere assunti nelle scuole dell'infanzia paritarie a tempo indeterminato sono:**

1. **Diploma di Laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria** LM85bis(nuovo ordinamento- quinquennale – prima immatricolazione 2011-2012- ha sostituito il Diploma di Laurea quadriennale)
2. **Diploma di Laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo scuola dell'Infanzia** (vecchio ordinamento – quadriennale- ultima immatricolazione 2010-2011)
3. **Diploma di Maturità Magistrale** conseguito entro l'a.s.2001/02 (Istituto magistrale)
4. **Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico** e di tutti i corsi sperimentali dell'Istituto magistrale, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27, conseguito entro il l'anno scolastico 2001/2002.
5. **Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio** (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s.2001-2002.
6. **Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili**, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale **progetto “Egeria”** (sperimentazione avviata dal 1988/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell'Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), conseguito entro l'a.s.2001/02.

È noto che oramai da diversi anni e ancor più allo stato attuale le scuole dell'infanzia paritarie non riescono a reperire personale fornito di titolo valido per i seguenti motivi:

- Molti docenti sono passati alla scuola statale;
- Il numero di laureati non è sufficiente a coprire i posti vacanti comuni e di sostegno e/o le supplenze.

Per far fronte a tale emergenza oramai da anni è stato concesso di poter assumere a **tempo determinato personale** (posto comune o di sostegno) **privo** dei titoli di cui sopra **IN DEROGA** rispetto a quanto previsto dalla Legge 62/2000 (Parità scolastica).

### **Attualmente**

- **L'art. 7, comma 1 del Decreto-Legge 07 aprile 2025, n.45, convertito con modificazioni dalla Legge 05 giugno 2025 n.79, modifica l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie):** *Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie*

*degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali (vd.ALL3)*

Significa che si possono assumere **IN DEROGA A TEMPO DETERMINATO** come **docenti** personale con i titoli validi per il nido (vedi **punto 1** di questa circolare)

- **L'art.3 comma 8 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.88 del 16 maggio 2024** ha permesso che per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS)- 2^fascia delle scuole statali- relative ai posti comuni o di sostegno per la scuola dell'infanzia possano essere inseriti anche *"gli studenti che, nell'anno accademico **2023/2024**, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza"* (vd.ALL4).

Per analogia anche le scuole paritarie possono assumere gli iscritti a Scienze della Formazione Primaria sempre a tempo determinato perché non sono in possesso di titolo valido che viene conseguito solo con l'esame di laurea.

### **3-Titoli docenti/educatori sezione primavera**

Per ciò che riguarda le **Sezioni Primavera**, si ricorda che il **personale educativo e/o docente deve essere in possesso dei titoli specifici riconosciuti dalla normativa in vigore per i servizi 0-3 anni e/o per la scuola dell'infanzia**.

Il **DM 335/2018** (vd.ALL6) riconosce e valuta, ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, il servizio prestato, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Si allegano:

- ALL1-D.lgs-65-13apr2017-agg.30luglio2025.pdf
- ALL2-Regione-Veneto-Titoli-studio-validi-nidi-agg.agosto2025.pdf
- ALL3-Legge-79-05giugno2025-conversione-Decreto-Legge-45-07aprile2025-Art.7-comma1
- ALL4-MIM-Ordinanza-88-16maggio2024.pdf
- ALL5-DM-378-09mag2028.pdf
- ALL6-DM-335-23apr2018.pdf
- ALL7-Precisazioni-L19-Associazioni-pedagogiche.pdf

Il Presidente

Stefano Cecchin

